Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi d'insegnamento per il livello elementare, il livello secondario I e per le scuole di maturità (Regolamento di riconoscimento diplomi d'insegnamento, RRDI[1])

del 28 marzo 2019 (stato al 25 ottobre 2024)

La Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione[2] (CDPE),

visti gli articoli 2, 4, 6 e 7, dell'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993 (Accordo sul riconoscimento dei diplomi) e lo Statuto della CDPE del 3 marzo 2005,

decreta:

I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento, definendo le esigenze minime, regola il riconoscimento a livello svizzero dei diplomi che abilitano all'insegnamento al livello elementare, al livello secondario I, o nelle scuole di maturità.

1 Modifica del 25 ottobre 2024, entrata immediatamente in vigore
2 Modifica del 22 giugno 2023, entrata immediatamente in vigore

Art. 2 Definizioni

[1]Il livello elementare va dal 1° all'8° anno di scuola[3], il livello secondario I dal 9° all'11° anno di scuola. Insieme, rappresentano la scuola dell'obbligo.

[2]La riconversione all'insegnamento permette alle persone con esperienza professionale di assolvere una formazione per l'insegnamento nella scuola dell'obbligo, a condizione che abbiano 27 o più anni, che abbiano superato una formazione di livello secondario II della durata di tre anni e che la loro esperienza professionale corrisponda a un volume totale di tre anni (a tempo pieno o parziale distribuito su un periodo di tempo massimo di otto anni).[4]

[3]Una materia integrativa è una materia d'insegnamento che raggruppa diverse discipline. Le materie integrative del livello secondario I sono indicate nell'allegato.

[4]La formazione formale è una formazione regolamentata che porta a un certificato di livello secondario II, a un diploma di formazione professionale superiore o a un diploma universitario. Si fa una distinzione fra le prestazioni formali acquisite a livello universitario e le altre prestazioni di formazione formale.

[5]La formazione non formale è una formazione strutturata, fuori dalla formazione formale, in particolare la formazione continua.

[6]La formazione informale è acquisita fuori dalla formazione strutturata.

3 Nel cantone Ticino, la distribuzione degli anni di scuola tra il livello elementare e il livello secondario I può variare di un anno (art. 6, cpv. 3 dell'Accordo intercantonale sull'armonizzazione della scolarità obbligatoria [concordato HarmoS] del 14 giugno 2007).

4 Modifica del 22 giugno 2023, entrata immediatamente in vigore

II Condizioni formali di riconoscimento

Art. 3

Possono essere riconosciuti i diplomi d'insegnamento di una scuola universitaria cantonale o riconosciuta da uno o più cantoni

a. che abilitano all'insegnamento nelle scuole di livello elementare, di livello secondario I o nelle scuole di maturità,
b. i cui cicli di formazione soddisfano le esigenze minime del presente regolamento, e
c. che sono rilasciati da scuole universitarie con un accreditamento istituzionale basato sulla Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero del 30 settembre 2011[5].

III Condizioni d'ammissione alla formazione

Art. 4 Ammissione alle formazioni che preparano all'insegnamento nella scuola dell'obbligo

[1]L'ammissione alle formazioni che preparano all'insegnamento nella scuola dell'obbligo richiede una maturità liceale, il superamento, da parte delle persone titolari di una maturità professionale o di una maturità specializzata, di un esame complementare che permette l'ammissione all'università[6] o un diploma universitario.

[2]I titolari di una maturità specializzata riconosciuta, orientamento pedagogia, hanno pure accesso alle formazioni che preparano all'insegnamento al livello elementare.

5 LPSU, RS 414.20.
6 Regolamento concernente l'esame complementare per l'ammissione alle università cantonali e ai politecnici federali dei titolari di un attestato di maturità professionale federale o di un certificato di maturità specializzata riconosciuto a livello svizzero del 17 marzo 2011.

[3]Possono pure essere ammessi alle formazioni che preparano all'insegnamento nella scuola dell'obbligo

a. le persone titolari di un certificato di una scuola o di una formazione riconosciute, di livello secondario II della durata di tre anni, o di un attestato federale di capacità con una esperienza professionale pluriennale, a condizione che attestino con un esame prima dell'inizio degli studi che il loro livello di conoscenze equivale

   aa. alla maturità specializzata, orientamento pedagogia, se desiderano accedere alla formazione per l'insegnamento al livello elementare, o
   ab. all'esame complementare che permette ai titolari di una maturità professionale o di una maturità specializzata d'accedere all'università, se desiderano seguire la formazione per l'insegnamento al livello secondario I;

b. le persone che scelgono la riconversione all'insegnamento, a condizione che la scuola universitaria constati nell'ambito di una procedura documentata che possiedono le attitudini necessarie agli studi (ammissione su dossier).

Art. 5 Ammissione alle formazioni che preparano all'insegnamento nelle scuole di maturità

[1]L'ammissione alle formazioni per il diploma d'insegnamento nelle scuole di maturità varia secondo la struttura della formazione:

a. in caso di struttura consecutiva, l'ammissione alla formazione professionale secondo l'articolo 9 capoverso 3 richiede un titolo master a conclusione della formazione scientifica;
b. in caso di struttura parallela o integrata, la formazione professionale comincia durante la formazione scientifica secondo l'articolo 9 capoverso 2.

[2]Hanno accesso alla formazione

a. le persone che hanno ottenuto o che seguono gli studi per ottenere un bachelor e un master universitario nei campi di studio che costituiscono la base scientifica richiesta per l'insegnamento di una disciplina del RRM, nonché le persone che

hanno ottenuto o che seguono gli studi per ottenere un master universitario nei campi di studio che costituiscono la base scientifica richiesta per l'insegnamento di una disciplina del RRM dopo aver ottenuto un bachelor di scuola universitaria professionale nello stesso campo di studi e che soddisfano le esigenze supplementari scientifiche, e

b. le persone che hanno ottenuto o seguono gli studi per ottenere un bachelor e un master di scuola universitaria professionale nei campi di studio che costituiscono la base scientifica richiesta per l'insegnamento delle discipline del RRM musica o arti visive o discipline del RRM per le quali non esiste una formazione scientifica in un'università cantonale o in un politecnico federale.[7]

Art. 6 Ammissione per ottenere un'abilitazione addizionale

[1]L'ammissione per ottenere un'abilitazione per l'insegnamento di materie supplementari richiede un diploma d'insegnamento del corrispondente livello scolastico, riconosciuto dalla CDPE.

[2]Per ottenere un'abilitazione per l'insegnamento in anni supplementari di scuola o in un ciclo supplementare di livello elementare, è richiesto un diploma d'insegnamento per il livello elementare riconosciuto dalla CDPE.

[3]Per ottenere un'abilitazione per l'insegnamento al livello secondario I, secondo l'articolo 8 capoverso 3, è richiesto un diploma d'insegnamento per il livello elementare, valevole per gli anni di scuola compresi fra il 3° e l'8°, riconosciuto dalla CDPE.

IV Esigenze concernenti la formazione

Art. 7 Obiettivi delle formazioni

[1]Le formazioni permettono di acquisire le competenze professionali necessarie per l'educazione e l'istruzione degli allievi della scuola dell'obbligo o delle scuole di maturità.

7 Modifica del 25 ottobre 2024, entrata immediatamente in vigore

[2]Le formazioni permettono inoltre alle studentesse e agli studenti di acquisire le competenze professionali necessarie

a. per tener conto della diversità, delle condizioni e dei bisogni individuali degli allievi e valutare le proprie competenze e le proprie prestazioni, nonché
b. per collaborare con i diversi attori dell'ambiente scolastico, partecipare attivamente a dei progetti pedagogici, valutare il proprio lavoro e pianificare il proprio sviluppo professionale.

[3]Le persone che ottengono un diploma per l'insegnamento nella scuola dell'obbligo sono in grado

a. d'insegnare adeguandosi al piano di studio applicabile,
b. di sostenere gli allievi con dei bisogni educativi particolari che frequentano una classe regolare secondo il principio della scolarizzazione integrata e di incoraggiare il loro apprendimento e la loro partecipazione alla vita scolastica, e
c. di rendere possibile agli allievi il passaggio da un livello all'altro; inoltre, in caso d'insegnamento a livello secondario I sono in grado di sostenere gli allievi nella loro scelta professionale.

[4]Le persone che ottengono un diploma d'insegnamento per le scuole di maturità sono in grado d'insegnare adeguandosi al piano di studi applicabile. Esse predispongono le loro lezioni in modo tale che i maturandi liceali raggiungano la maturità necessaria per intraprendere studi superiori e per svolgere nella società tutte quelle attività complesse che essa richiede. Inoltre, le studentesse e gli studenti acquisiscono conoscenze dell'insegnamento impartito nelle scuole specializzate.[8]

A Volume e struttura delle formazioni

Art. 8 Formazioni per l'insegnamento nella scuola dell'obbligo

[1]Il volume degli studi che portano all'ottenimento del diploma d'insegnamento per il livello elementare corrisponde a quello di un ciclo bachelor conformemente all'Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie sul coordinamento dell'insegnamento

8 Modifica del 25 ottobre 2024, entrata immediatamente in vigore

nelle scuole universitarie svizzere[9]. Il volume degli studi di bachelor è di 180 crediti[10].[11]

[2]Il volume degli studi che portano all'ottenimento del diploma d'insegnamento per il livello secondario I corrisponde a un ciclo di bachelor e di master. Il secondo livello di studio (master) comprende da 90 fino a 120 crediti; pertanto gli studi completi comprendono da 270 fino a 300 crediti.[12] Il titolo di bachelor non abilita all'insegnamento.

[3]Il volume degli studi che permette di ottenere, sulla base del diploma d'insegnamento per il livello elementare, un'abilitazione per l'insegnamento al livello secondario I corrisponde a un master di 120 crediti, fatto salvo l'articolo 12 capoverso 2. Gli obiettivi da raggiungere, al massimo in tre materie, corrispondono a quelli previsti dalla formazione regolare del diploma d'insegnamento per il livello I.

[4]Il programma "*Formation par l'emploi"* destinato alle persone in riconversione all'insegnamento e ammesse in base ad una delle disposizioni dell'articolo 4, combina, a partire dal secondo anno di studi, la formazione con un'attività d'insegnamento accompagnata, esercitata a tempo parziale al livello d'insegnamento mirato. Il volume corrisponde a quello della formazione regolare.

Art. 9 Formazione per l'insegnamento nelle scuole di maturità

[1]La formazione che permette di ottenere un diploma d'insegnamento per le scuole di maturità comprende la formazione scientifica e la formazione professionale.

[2]La formazione scientifica si conclude con un master major (disciplina principale) a livello universitario per la prima o unica materia di insegnamento. È fatto salvo l'articolo 5 capoverso 2 lettera b. Per la seconda disciplina o disciplina addizionale non è indispensabile conseguire un master minor formale a livello universitario, a condizione che l'istituto competente per il rilascio

9 Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie sul coordinamento dell'insegnamento nelle scuole universitarie svizzere del 29 novembre 2019
10 Sistema europeo per il trasferimento e l'accumulazione dei crediti (ECTS)
11 Modifica del 28 aprile 2020, entrata in vigore il 1° aprile 2020
12 Modifica del 28 aprile 2020, entrata in vigore il 1° aprile 2020

del diploma di insegnamento garantisca il rispetto dei requisiti per la formazione scientifica ai sensi dell'articolo 13 capoverso 4 lettera a.[13]

[3]La formazione professionale comprende 60 crediti. Si svolge sia dopo la formazione scientifica (struttura consecutiva), sia in parallelo, oppure in modo integrato.

Art. 10 Formazione che prepara al diploma d'insegnamento combinato per il livello secondario I e per le scuole di maturità

Per il diploma d'insegnamento combinato (livello secondario I e scuole di maturità), il volume della formazione scientifica corrisponde alle esigenze del diploma d'insegnamento per le scuole di maturità, mentre quello della formazione professionale a quello del diploma d'insegnamento del livello secondario I.

Art. 11 Conseguimento successivo di un'abilitazione addizionale

[1]Il volume degli studi da assolvere per ottenere un'abilitazione addizionale all'insegnamento di una o più materie supplementari equivale a quello richiesto per la corrispondente materia nell'ambito della formazione regolare.

[2]Il volume degli studi da assolvere per insegnare in anni supplementari di scuola o in un ciclo supplementare a livello elementare equivale a quello richiesto per i corrispondenti anni di scuola nell'ambito della formazione regolare. Per l'abilitazione addizionale di cui all'articolo 6 capoverso 2 il volume degli studi non può superare un terzo del volume degli studi del ciclo regolare.[14]

[3]La convalida di prestazioni acquisite avviene secondo l'articolo 12 capoverso 1.

13 Modifica del 25 ottobre 2024, entrata immediatamente in vigore
14 Modifica del 25 ottobre 2024, entrata immediatamente in vigore

Art. 12 Convalida di prestazioni acquisite in precedenza

[1]Le prestazioni acquisite in precedenza in un quadro formale e le prestazioni a livello universitario, pertinenti al diploma, sono validate in modo adeguato. Le prestazioni di formazione acquisite a livello universitario in un quadro non formale possono essere convalidate per un massimo di 30 crediti da computare alle formazioni per l'insegnamento nella scuola dell'obbligo. L'esperienza pratica d'insegnamento può essere validata nell'ambito della formazione professionale pratica.[15]

[2]Le prestazioni acquisite a livello universitario ottenute fuori dalla formazione per l'insegnamento a livello elementare, nonché una pratica d'insegnamento, possono essere validate nello studio master per ottenere un'abilitazione supplementare per l'insegnamento a livello secondario I, previsto dall'articolo 8 capoverso 3, per un volume totale massimo di 60 crediti.

[3]Le persone in riconversione all'insegnamento che soddisfano le condizioni formali d'ammissione previste all'articolo 4 capoverso 1, capoverso 2 o capoverso 3, lettera a, possono far validare le competenze pertinenti all'insegnamento, da loro acquisite in modo non formale e/o informale, per un volume totale massimo di un terzo del volume minimo della formazione *("Validation des acquis de l'expérience")*.

B Contenuto delle formazioni

Art. 13 Campi di formazione e rispettivo volume

[1]Le formazioni comprendono formazione scientifica, didattica delle discipline, scienze dell'educazione e la formazione professionale pratica.

[2]La formazione all'insegnamento per il livello elementare prepara all'insegnamento di sei o più materie del piano di studio. La formazione professionale pratica comprende da 36 fino a 54 crediti.

15 Modifica del 25 ottobre 2024, entrata immediatamente in vigore

[3]La formazione per l'insegnamento a livello secondario I comprende

a. 120 crediti per la formazione scientifica e la formazione in didattica delle discipline; per ogni materia che conta per l'abilitazione all'insegnamento sono richiesti 30 crediti e per ogni materia integrativa 40 crediti. Nei due casi sono compresi da 10 a 15 crediti per la didattica delle discipline.
b. 36 crediti per la formazione in scienze dell'educazione, e
c. 48 crediti per la formazione professionale pratica.

[3bis]La scuola universitaria può offrire la formazione che porta al diploma d'insegnamento per il livello secondario I con l'opzione pedagogia speciale. L'opzione può comprendere studi compiuti in tutti i settori di formazione menzionati al capoverso 1. Gli studi di pedagogia speciale compiuti nell'ambito del capoverso 3 lettera a devono riferirsi alle materie per le quali si ottiene il diploma d'insegnamento. Gli studi di pedagogia speciale compiuti nell'ambito del capoverso 3 lettera c devono essere svolti al livello secondario I.[16]

[4]La formazione per l'insegnamento nelle scuole di maturità è composta

a. dalla formazione scientifica che deve

    aa. essere assolta in uno o due campi di studio che costituiscono la base scientifica per l'insegnamento in una o due discipline definite nel RRM,
    ab. tener conto delle esigenze del piano quadro degli studi per le scuole di maturità,[17]
    ac. totalizzare 120 crediti per la prima disciplina del RRM e 90 crediti per la seconda, e
    ad. comprendere il ciclo bachelor e master per la prima e la seconda disciplina del RRM, e

b. dalla formazione professionale che comprende 15 crediti per le scienze dell'educazione, 15 crediti per la formazione pratica professionale e 10 crediti per la didattica delle discipline in ogni disciplina del RRM.

16 Modifica del 25 ottobre 2024, entrata immediatamente in vigore
17 Modifica del 25 ottobre 2024, entrata immediatamente in vigore

Art. 14 Relazione tra teoria e pratica e fra insegnamento e ricerca

La formazione mette in relazione teoria e pratica, nonché insegnamento e ricerca.

V Idoneità all'insegnamento

Art. 15

[1]La professione d'insegnante pone delle esigenze che le studentesse e gli studenti devono soddisfare in modo idoneo per garantire l'integrità degli allievi a loro affidati.

[2]La scuola universitaria adotta una procedura appropriata per escludere le studentesse e gli studenti non idonei ai sensi del capoverso 1.

VI Diploma

Art. 16 Condizioni per il rilascio del diploma

Il diploma è rilasciato in base a una valutazione completa delle qualifiche e delle prestazioni di studio delle studentesse e degli studenti nei campi indicati all'articolo 13 capoverso 1 e dopo l'accertamento dell'idoneità all'esercizio della professione d'insegnante secondo l'articolo 15. Inoltre, per il rilascio del diploma d'insegnamento per le scuole di maturità, deve essere conclusa la formazione scientifica definita nell'articolo 9 capoverso 2 e nell'articolo 13 capoverso 4 lettera a.

Art. 17 Certificato di diploma

[1]Il certificato di diploma contiene:

a. la denominazione della scuola universitaria,
b. i dati personali del diplomato o della diplomata,

c. la menzione
   – "diploma d'insegnamento per il livello elementare",
   – "diploma d'insegnamento per il livello secondario I",
   – "diploma d'insegnamento per le scuole di maturità", o
   – "diploma d'insegnamento per il livello secondario I e per le scuole di maturità"
d. le materie che la persona è abilitata ad insegnare; la denominazione autorizzata per le materie del livello secondario I si trova nell'allegato I,
e. nel diploma d'insegnamento per il livello elementare, l'indicazione degli anni di scuola [1° fino all' 8°] per i quali il diploma vale,
f. la firma dell'istanza competente, e
g. il luogo e la data.

[2]Il diploma riconosciuto è contrassegnato dalla menzione aggiuntiva: "Il diploma è riconosciuto a livello svizzero (decisione della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione[18] del ... [data del primo riconoscimento])".

[3]Se il certificato di diploma è rilasciato anche in versione inglese, si devono usare i termini stabiliti nell'allegato II.[19]

Art. 18 Titolo

[1]Il diploma d'insegnamento comprende un titolo professionale. La persona titolare di un diploma riconosciuto ha il diritto di portare il titolo di

a. "docente [diplomato/a] per il livello elementare [anni scolastici ...] (CDPE)",
b. "docente [diplomato/a] per il livello secondario I (CDPE)",
c. "docente [diplomato/a] per le scuole di maturità (CDPE)",
d. "docente [diplomato/a] per il livello secondario I e per le scuole di maturità (CDPE)".

[2]Quando è rilasciato un titolo conforme alla dichiarazione di Bologna, il certificato di diploma porta la dicitura *"Bachelor of*

18 Modifica del 22 giugno 2023, entrata immediatamente in vigore
19 Modifica del 28 aprile 2020, entrata in vigore il 1° aprile 2020

Arts", "Bachelor of Science", "Master of Arts" o "Master of Science"[20] completata da

a. *"in Primary Education"* per il diploma d'insegnamento a livello elementare;
b. *"in Secondary Education"* per il diploma d'insegnamento a livello secondario I.

Art. 19 Diploma aggiuntivo

[1]L'ottenimento di un'abilitazione all'insegnamento per delle materie supplementari o degli anni supplementari di scuola o dei cicli supplementari a livello elementare è confermato da un diploma aggiuntivo rilasciato come supplemento del diploma d'insegnamento del corrispondente livello scolastico, riconosciuto dalla CDPE. Il diploma si definisce: "Diploma aggiuntivo, abilitazione all'insegnamento per … [materia/materie]" o "Diploma aggiuntivo, abilitazione all'insegnamento per … [anni/ciclo di livello elementare e eventualmente materie]".[21]

[2]Il diploma aggiuntivo deve contenere, inoltre, la seguente menzione: "Questo diploma è rilasciato a supplemento del diploma d'insegnamento riconosciuto dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione[22] per … [livello, eventualmente anni di scuola e/o materie][23], del ... [data del diploma d'insegnamento]".

VII Esigenze concernenti i responsabili della formazione

Art. 20 Qualifiche dei docenti

I docenti possiedono un titolo di una scuola universitaria nella materia d'insegnamento, delle qualifiche didattiche specifiche alle scuole universitarie e, di regola, un diploma d'insegnamento ed esperienza nell'insegnamento al livello mirato.

20 Modifica del 25 ottobre 2019
21 Modifica del 28 aprile 2020, entrata in vigore il 1° aprile 2020
22 Modifica del 22 giugno 2023, entrata immediatamente in vigore
23 Modifica del 28 aprile 2020, entrata in vigore il 1° aprile 2020

Art. 21 Qualifiche dei responsabili di formazione pratica

I responsabili di formazione pratica sono titolari di un diploma d'insegnamento per il corrispondente livello scolastico, possiedono un'esperienza pluriennale nell'insegnamento e un'adeguata formazione continua.

VIII Procedura di riconoscimento

Art. 22 Commissione di riconoscimento

[1]Il Comitato della CDPE può incaricare una o più commissioni di riconoscimento per esaminare i cicli di studio.

[2]Il Segretariato generale della CDPE ne assume il segretariato.

Art. 23 Procedura

[1]La Commissione di riconoscimento competente esamina il ciclo di studio per il quale è stato richiesto il riconoscimento da uno o più cantoni e formula una proposta all'attenzione del Comitato della CDPE in funzione dei risultati dell'esame svolto.

[2]Il Comitato della CDPE decide in merito alla concessione del riconoscimento e eventuali condizioni o al rifiuto. Annulla il riconoscimento quando le condizioni non sono più rispettate.

[3]Ogni modifica a un ciclo di studio riconosciuto con un impatto sulle condizioni di riconoscimento deve essere comunicato alla Commissione di riconoscimento. Le modifiche importanti danno luogo a una verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento del ciclo di studio.

[4]Al più tardi dopo sette anni, il cantone o i cantoni responsabili domandano una verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento del ciclo di studio. Il Comitato della CDPE decide in merito alla conferma del riconoscimento.

[5]I risultati dell'accreditamento secondo la LPSU, nonché i documenti corrispondenti, sono presi in considerazione nella misura del possibile, a condizione che non siano più vecchi di tre anni.

Art. 24 Registro

La CDPE tiene un registro dei diplomi riconosciuti.

IX Disposizioni finali

Art. 25 Rimedi di diritto

[1]I cantoni possono contestare le decisioni dell'autorità di riconoscimento con un'azione legale secondo l'articolo 120 della Legge sul Tribunale federale[24].

[2]I privati interessati possono contestare le decisioni prese dall'autorità di riconoscimento in merito al riconoscimento retroattivo dei diplomi di diritto anteriore, presentando un ricorso scritto e motivato presso la Commissione di ricorso CDPE/CDS entro 30 giorni dalla notifica della decisione. Le disposizioni della Legge sul Tribunale amministrativo federale sono applicabili per analogia.[25]

Art. 26 Accreditamento istituzionale

[1]L'accreditamento istituzionale secondo l'articolo 3 lettera c, deve essere ottenuto al più tardi entro il 1°gennaio 2023[26].

[2]In assenza di accreditamento istituzionale entro questa data, il Comitato della CDPE prende in esame l'annullamento del riconoscimento in conformità dell'articolo 23 capoverso 2.

24 RS 173.110
25 RS 173.32
26 Articoli 75 e 76 LPSU

Art. 27 Procedure di riconoscimento pendenti

Le procedure di riconoscimento ancora pendenti all'entrata in vigore di questo regolamento, sono portate a termine in applicazione delle nuove regole di diritto.

Art. 28 Diplomi d'insegnamento riconosciuti in applicazione delle norme di diritto previgenti

[1]I riconoscimenti concessi in applicazione di diritto previgente restano acquisiti e mantengono la loro validità anche secondo le nuove regole di diritto.

[2]La verifica secondo l'articolo 23 capoverso 3 e 4 di cicli di studio riconosciuti si svolge in base alle nuove regole di diritto. L'articolo 32 è fatto salvo.

Art. 29 Diplomi d'insegnamento conformi ai vecchi regolamenti

[1]I diplomi cantonali o riconosciuti da uno o più cantoni, rilasciati prima dell'attribuzione del riconoscimento secondo il diritto intercantonale sul riconoscimento dei diplomi, sono considerati riconosciuti in modo retroattivo, a condizione che il cantone confermi che si tratta di diplomi antecedenti.

[2]I titolari di un diploma conforme ai vecchi regolamenti sono autorizzati a portare il titolo corrispondente, come definito nell'articolo 18 capoverso 1.

[3]Il Segretariato generale della CDPE rilascia, su richiesta, un attestato a conferma del riconoscimento retroattivo.

Art. 30 Ammissione di studenti titolari di un diploma riconosciuto in base al diritto previgente

[1]I titolari di un diploma d'insegnamento riconosciuto secondo il diritto previgente sono ammessi alle formazioni per insegnanti e agli studi che portano all'ottenimento di diplomi addizionali.

[2]I titolari di un diploma riconosciuto che abilita all'insegnamento nei primi due anni di scuola sono ammessi alla formazione che

porta all'insegnamento negli anni di scuola che vanno dal 3° all' 8°.

[3]I titolari di un diploma riconosciuto che abilita all'insegnamento negli anni di scuola compresi fra il 3° e l'8°sono ammessi alla formazione per il livello secondario I.

Art. 31 Abrogazione delle disposizioni di diritto previgente

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

a. il Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi d'insegnamento per le scuole di maturità del 4 giugno 1998,
b. il Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del livello prescolastico e del livello elementare del 10 giugno 1999,
c. il Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del livello secondario I del 26 agosto 1999,
d. le Direttive concernenti il riconoscimento delle abilitazioni all'insegnamento di materie o in cicli supplementari nel livello prescolastico e elementare, nonché di materie supplementari nel livello secondario I del 28 ottobre 2010,
e. le Direttive concernenti il riconoscimento di un ciclo master per l'abilitazione dei docenti e delle docenti del livello prescolastico e elementare o del livello elementare all'insegnamento nel livello secondario I del 28 ottobre 2010.

Art. 32 Disposizioni transitorie

[1]La scuola universitaria dopo l'entrata in vigore del presente regolamento può ancora per due anni avviare dei programmi di studio secondo il diritto previgente.

[2]Qualora l'ordinamento interno delle scuole universitarie lo preveda, le studentesse e gli studenti che hanno cominciato i loro studi secondo il diritto previgente, li possono anche terminare secondo queste regole di diritto. La scuola universitaria può prevedere un trasferimento in cicli di studio secondo il nuovo diritto, a condizione che il trasferimento non comporti nessuno svantaggio per le persone che hanno cominciato i loro studi secondo il diritto previgente.

Art. 33 Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2020.

Berna, 28 marzo 2019

In nome della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione[27]

La presidente:
Silvia Steiner

La segretaria generale:
Susanne Hardmeier

27 Modifica del 22 giugno 2023, entrata immediatamente in vigore

Allegato 1

Lista delle materie del livello secondario I[28]

- biologia
- chimica
- educazione alimentare
- educazione alle arti plastiche
- educazione fisica
- educazione musicale
- educazione visiva
- fisica
- francese (lingua scolastica o lingua straniera)
- geografia
- greco
- inglese
- insegnamento religioso
- italiano (lingua scolastica o lingua straniera)
- latino
- lavoro manuale
- lavoro manuale tessile
- matematica
- romancio (lingua scolastica o lingua straniera)
- spagnolo
- storia delle religioni
- storia e educazione civica
- tedesco (lingua scolastica o lingua straniera)

Materia integrativa
- scienze naturali

28 Modifica del 25 ottobre 2024, entrata immediatamente in vigore

Allegato II[29]

Traduzione inglese del certificato di diploma

Se il certificato di diploma è rilasciato anche in versione inglese, si devono usare i termini seguenti:

Titoli dei diplomi d'insegnamento

diploma d'insegnamento per il livello elementare	*Teaching diploma for primary education*
diploma d'insegnamento per il livello secondario I	*Teaching diploma for lower secondary education*
diploma d'insegnamento per le scuole di maturità	*Teaching diploma for Baccalaureate schools*
diploma d'insegnamento per il livello secondario I e per le scuole di maturità	*Teaching diploma for lower secondary education and Baccalaureate schools*

Menzione

Il diploma è riconosciuto a livello svizzero (decisione della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione[30] del ... [data del primo riconoscimento])	*The diploma is recognized throughout Switzerland (decision by the Swiss Conference of Cantonal Ministers of Education (EDK) of …* [data del primo riconoscimento]*)*

Lista delle materie del livello secondario I[31]

biologia	*Biology*
chimica	*Chemistry*
educazione alimentare	*Nutrition*

29 Modifica del 28 aprile 2020, entrata in vigore il 1° aprile 2020
30 Modifica del 22 giugno 2023, entrata immediatamente in vigore
31 Modifica del 25 ottobre 2024, entrata immediatamente in vigore

educazione alle arti plastiche	*Plastic arts*
educazione fisica	*Physical education*
educazione musicale	*Music*
educazione visiva	*Visual arts*
fisica	*Physics*
francese (lingua scolastica o lingua straniera)	*French (Language of schooling or Foreign Language)*
geografia	*Geography*
greco	*Greek*
inglese	*English*
insegnamento religioso	*Religion*
italiano (lingua scolastica o lingua straniera)	*Italian (Language of schooling or Foreign Language)*
latino	*Latin*
lavoro manuale	*Technical crafts*
lavoro manuale tessile	*Textile crafts*
matematica	*Mathematics*
romancio (lingua scolastica o lingua straniera)	*Romansh (Language of schooling or Foreign Language)*
spagnolo	*Spanish*
storia delle religioni	*History of Religions*
storia e educazione civica	*History and Civic education*
tedesco (lingua scolastica o lingua straniera)	*German (Language of schooling or Foreign Language)*
scienze naturali	*Natural sciences*